



G. 30613

Sent. n.103/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30613 del registro di segreteria, nei confronti di:

AZZONI Massimo, nato a Casalmaggiore (CR) il 15.06.1952, ed ivi residente in viale Mazzini nr. 44, c.f. ZZNMSM52H15B898Q PEC:

massimo.azzoni@confagricolturapec.telecompost.it (indirizzo

verificato sul registro Inipec), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara

Raschi del Foro di Mantova (cod. fisc. RSC BBR 71L42 E512Z- fax:

0376/369714-pec: barbara.raschi@mantova.pecavvocati.it), presso la

quale ha eletto domicilio nello studio sito in Mantova, Via G. Chiassi

n. 54, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai recapiti pec:

barbara.raschi@mantova.pecavvocati.it e fax: 0376/369714.

CIOCCA DIEGO, nella qualità di legale rappresentante all'epoca dei

fatti (2009-2012) e liquidatore della Alpi Service s.r.l., nato a Chiavenna

(SO) il 13.03.1977, residente in Samolaco (SO) Via Roma n. 1549 int. 3

C.F. CCCDGI77C13C623X.

con l'intervento di

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, con

sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (pec.

alessandra.zimmitti@milano.pecaccovocati.it) e Andrea Ilario Maria

Viani (pec. andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura

Regionale, in forza di decreto n. 2049 del 3.2.2024, elettivamente

domiciliata presso la sede di quest'ultima in Milano, piazza Città di

Lombardia 1, come da procura in atti.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza dell'8.5.2024, con l'assistenza della

segretaria d'udienza dott.ssa Barbara Pisani, la rappresentante del

Pubblico Ministero dott.ssa Daniela Dell'Oro, l'avv. Alessandra

Zimmitti per l'interveniente e l'avv. Raschi per il convenuto Azzoni.

Nessuno è presente per il convenuto Ciocca, non costituitosi nel

presente giudizio.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione, depositato in data 20.12.2023, la Procura

regionale conveniva in giudizio Azzoni Massimo nella qualità di

titolare dell'omonima azienda agricola e Ciocca Diego nella qualità di

legale rappresentante all'epoca dei fatti e, poi, liquidatore della società

Alpi Service S.r.l. per sentirli condannare, a titolo di dolo, al pagamento

dei contributi eurocomunitari indebitamente percepiti da Azzoni

Massimo per le annualità 2009-2012, pari ad €. 17.231,91 oltre accessori,

in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e della

	Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale	
	(O.P.R.).	
	Il Procuratore esponeva che con due successive note, rispettivamente	
	in data 23.04.2021 e 27.04.2021, la Guardia di finanza - Compagnia	
	Menaggio - Sezione Operativa Volante aveva trasmesso alla Procura	
	contabile gli atti relativi al procedimento penale n.1317/2015,	
	pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, dai quali era	
	emersa una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale	
	per illecita percezione di contributi comunitari, erogati dall’O.P.R.	
	(Organismo Pagatore Regionale) nell’ambito della Politica Agricola	
	Comune (P.A.C.), di sostegno alle attività agricole e di allevamento in	
	territori montani in cui risultavano coinvolti numerosi beneficiari che	
	avevano presentato domande uniche di aiuto, contenenti dati	
	ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di	
	condizionalità necessari per l’accesso ai contributi per ettaro	
	posseduto.	
	Tra i percettori individuati - a seguito degli accertamenti di P.G.,	
	compendiati nella C.N.R. datata 13.12.2017 - veniva segnalata anche	
	l’Azienda Agricola Azzoni Massimo per aver illecitamente ottenuto,	
	con l’intermediazione di Alpi Service S.r.l., contributi pubblici,	
	erogati dall’O.P.R., per le campagne 2009 (euro 1.573,99), 2010 (euro	
	1.274,75), 2011 (euro 7.203,69) e 2012 (euro 7.179,48), per un totale di	
	euro 17.231,91 (doc. 19, file Excel allegato, alla nota della GDF del	
	20.12.2022, fasc. di Procura), oltre interessi e rivalutazione monetaria	
	dalla data di percezione dei singoli ratei sino all’integrale soddisfo.	
	3	

	L'indebita percezione dei predetti contributi, liquidati nell'ambito	
	della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo	
	agricolo di sviluppo rurale (F.E.A.S.R.), era stata ottenuta – secondo	
	la tesi accusatoria – attraverso la simulazione della conduzione a	
	pascolo dei terreni indicati nella domanda di aiuto, perpetrata	
	attraverso l'uso improprio delle certificazioni rilasciate dai	
	pascolatori per conto terzi, indispensabili per ottenere il pagamento.	
	Secondo quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio, la GDF,	
	nell'ambito di una più ampia attività di polizia giudiziaria, aveva	
	effettuato anche la verifica della effettiva sussistenza dei titoli di	
	conduzione dei terreni e delle altre condizionalità, dichiarate nelle	
	domande uniche legittimanti l'erogazione degli aiuti in discorso,	
	finalizzati al sostegno dell'attività agricola geograficamente	
	svantaggiata per la localizzazione territoriale (reg. CE del Consiglio	
	n.1698/2005) e specificamente a mitigare l'abbandono dei pascoli e	
	delle superfici agricole foraggere di altura.	
	Pertanto, in esito alla fase istruttoria e con specifico riferimento alla	
	posizione dell'Azienda, veniva accertato il mancato rispetto della	
	conduzione per "monticazione" dei terreni agricoli montani indicati	
	nelle domande presentate per le campagne 2009-2012.	
	In particolare, la Procura contestava la veridicità delle dichiarazioni	
	di " <u>pascolamento da parte di terzi</u> " con indicazione di allevatori che	
	avrebbero, poi, smentito detta circostanza in relazione alle seguenti	
	campagne:	
	- anno 2009: Comune di Livo (CO), foglio 9, partic. 10574,	
	4	

	l'allevatore/pascolatore per conto terzi Sig. Cossali Federico,	
	indicato nella domanda di aiuto da Azzoni Massimo, avrebbe	
	dichiarato di non conoscere tale azienda agricola e di aver	
	svolto nel 2009 attività pastorizia presso il comune di Civo	
	(SO) per conto di Ciocca Diego che si incaricò e pagò il	
	trasporto degli animali.	
	Tale circostanza di fatto dimostrerebbe che nel 2009 i terreni	
	siti nel comune di Livo, indicati da Azzoni nella domanda	
	unica di aiuto, non sarebbero stati monticati dal pascolatore	
	Cossali né da altri.	
	anno 2010: Comune di Livo (CO), foglio 9, partic. 9749 e 11690,	
	l'allevatore/pascolatore per conto terzi Sig. Binda Walter,	
	indicato nella domanda da Azzoni, avrebbe dichiarato di non	
	conoscere tale azienda agricola e di aver utilizzato a pascolo,	
	negli anni precedenti e successivi al 2013, i terreni siti nei	
	comuni di Brebbia, Comabbio, Malgesso e Ternate. Tale	
	circostanza di fatto dimostrerebbe che nel 2010 i terreni siti nel	
	comune di Livo, indicati da Azzoni nella domanda unica di	
	aiuto, non sarebbero stati monticati dal pascolatore Binda;	
	anno 2011: Comune di Livo (CO), foglio 9, partic. 13926,	
	l'allevatore/pascolatore per conto terzi Sig. Bellini Marciano	
	Andrea, indicato nella domanda da Azzoni, avrebbe	
	dichiarato di non conoscere tale azienda agricola e di aver	
	pascolato dal 2007 al 2014 solo sui terreni siti in Branzi,	
	Foppolo, Valleve, Tartano ed Onore come risulterebbe dalla	
	5	

	domanda di aiuto dallo stesso presentata per l'annualità 2011	
	(Doc. 6, fasc. Procura). Tale circostanza di fatto dimostrerebbe	
	che nel 2011 i terreni siti nel comune di Livo, indicati da	
	Azzoni nella domanda unica di aiuto, non sarebbero stati	
	monticati dal pascolatore Bellini.	
	anno 2012: Comune di Novate Mezzola (SO), foglio 28, partic.	
	45, l'allevatore/pascolatore per conto terzi Sig. Tamai Roberto,	
	rappresentante della società agricola semplice Frigerio,	
	indicata nella domanda da Azzoni, avrebbe dichiarato di non	
	conoscere tale azienda agricola e di aver pascolato con	
	riferimento alle annualità 2010-2014 solo sui terreni siti nel	
	Comune di Novate Mezzola e precisamente nell'Alpe Piempo,	
	per conto di Ciocca Diego che possedeva tali terreni e al quale	
	aveva consegnato il modello 7 di monticazione. La Procura	
	riferiva che era stato sentito anche Frigerio Adelio il quale	
	aveva dichiarato che dal 2011 portava al pascolo le greggi sugli	
	alpeggi della Valle dei Ratti nel comune di Novate Mezzola,	
	messi a disposizione da Ciocca Diego, e precisamente presso	
	gli alpeggi denominati Piempo, Camerà, Talamucca I e II e	
	anche nei terreni attigui. Frigerio precisava di non aver mai	
	pascolato per altre aziende agricole. Infine, la Procura	
	evidenziava che lo stesso certificato di monticazione sarebbe	
	stato utilizzato da altre aziende agricole sicché non sarebbe	
	stato rispettato neppure l'ulteriore condizionalità UBA/HA.	
	Conseguentemente, ritenuta integrata un'ipotesi di responsabilità	
	6	

	amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici, la	
	Procura erariale – previa notifica dell’invito a dedurre, cui facevano	
	seguito controdeduzioni ritenute idonee a superare l’imputazione di	
	responsabilità solo nei confronti di Diego Trevisi, la cui posizione era	
	archiviata (Doc. 40), – citava in giudizio Azzoni Massimo e Ciocca	
	Diego per l’odierna udienza.	
	2. Con memoria depositata il 17.4.2024 il convenuto AZZONI si	
	è costituito in giudizio evidenziando innanzitutto di non aver potuto	
	proporre istanza di rito abbreviato nel termine per il deposito della	
	comparsa di costituzione non avendo ricevuto il parere del pubblico	
	ministero entro il termine ultimo per la costituzione. Con riferimento	
	agli addebiti svolti nell’atto di citazione ha eccepito in via preliminare	
	la prescrizione dell’azione, stante l’assenza di occultamento doloso e	
	finanche di dolo e, comunque, sostenendo che il disvelamento del	
	fatto dannoso debba farsi risalire alla data della CNR del 2017. La	
	difesa del convenuto nel merito ha eccepito la carenza probatoria	
	dell’impianto accusatorio basato esclusivamente sulle sommarie	
	informazioni rese dai pascolatori per conto terzi i quali avevano	
	avuto rapporti con le società che facevano da tramite con gli	
	imprenditori agricoli, secondo uno schema negoziale ammesso dalla	
	disciplina di settore. Il convenuto, quindi, ha analizzato il contenuto	
	delle sit per ciascuno degli anni contestati evidenziandone le	
	contraddittorietà e la mancanza di ulteriori indispensabili attività di	
	indagine volte a chiarire quanto apoditticamente ritenuto dalla	
	Procura. Infine, è stata contestata la sussistenza dell’elemento	
	7	

	soggettivo doloso posto che la preparazione delle pratiche	
	amministrative propedeutiche all’ottenimento dei contributi era stata	
	affidata alla Alpi Service di Ciocca Diego.	
	3. Con memoria regolarmente notificata e depositata in data	
	29.4.2024 è intervenuta <i>ad adiuvandum</i> la Regione Lombardia, in	
	qualità di OPLO, Organismo Pagatore regionale, come in epigrafe	
	rappresentata e difesa, concludendo per la condanna del convenuto	
	al pagamento della somma indicata in citazione, oltre accessori di	
	legge, in proprio favore. L’interveniente, nel merito, ha aderito	
	all’impostazione attorea chiedendo l’accoglimento della domanda,	
	specificando anche la sussistenza dell’interesse della Regione al	
	recupero dei contributi in discorso, relativi alle campagne 2009-2011,	
	in quanto prescritti solo nell’ambito del procedimento	
	amministrativo di recupero. In merito alla domanda unica anno 2012	
	l’OPR ha dichiarato e documentato l’avvenuto recupero di €. 676,00	
	compresivi di interessi.	
	4. All’odierna udienza, data per letta la relazione per ragioni di	
	contingentamento dei tempi di discussione del giudizio, il Pubblico	
	Ministero e gli Avvocati presenti si sono riportati ai propri scritti	
	difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni.	
	Diritto	
	5. La fattispecie contestata agli odierni convenuti dalla Procura	
	contabile attiene ad una ipotesi di indebita percezione di contributi	
	comunitari, liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune	
	(P.A.C.) a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia e sul fondo	
	8	

	per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), per le annualità 2009,	
	2010, 2011 e 2012, che si sarebbe attuata mediante un meccanismo	
	fraudolento consistente nella presentazione di domande di aiuto in	
	cui - al fine del rispetto della prescritta condizionalità del	
	pascolamento dei terreni indicati - venivano inseriti nominativi di	
	pascolatori per conto terzi rivelatisi poi fittizi. L'artificio,	
	comportante una indebita percezione dei contributi pubblici, sarebbe	
	imputabile tanto al beneficiario percettore che all'intermediario, da	
	questo appositamente incaricato di provvedere all'organizzazione di	
	quanto necessario all'allestimento e al mantenimento del pascolo,	
	entrambi convenuti dalla Procura che ne ha richiesto la condanna al	
	risarcimento del danno in solido.	
	5.1 Il presente giudizio si svolge nelle forme del rito ordinario non	
	essendo stata proposta dal convenuto Azzoni la richiesta di	
	definizione mediante rito abbreviato nella comparsa di risposta,	
	incorrendo così nella decadenza di cui all'art. 130, comma 1 c.g.c.. La	
	difesa, a tale proposito, lamenta di aver presentato tempestiva istanza	
	al PM, onde acquisirne il relativo parere previamente al deposito	
	della comparsa di costituzione, e di non aver potuto, poi, procedere	
	in tal senso non avendo ricevuto il parere dell'organo requirente	
	entro il termine ultimo per la costituzione. Il Collegio, pur rilevando	
	dagli atti i presupposti della doglianza, non può, tuttavia, valutare	
	imputabilità o meno delle cause dell'impedimento che hanno portato	
	alla decadenza del convenuto e adottare, nel caso, i conseguenti	
	provvedimenti, mancando un'istanza di remissione in termini, ai	
	9	

sensi dell'art. 43, c. 6 c.g.c..

5.2 In via preliminare, il Collegio ritiene di dover valutare la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione contabile in capo al convenuto Ciocca Diego, dichiarandone previamente la contumacia, non essendosi costituito in giudizio a fronte della tempestiva e regolare notificazione della citazione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Tale profilo, rilevabile d'ufficio dal giudice, risulta invero eccepito dal convenuto Ciocca nelle deduzioni difensive presentate a seguito della notifica dell'invito a dedurre, ed attiene alla verifica dell'astratta configurabilità di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, ovvero della circostanza che *"in sede di edictio actionis"* la Procura contabile invochi *"una relazione funzionale, caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato organico e nell'attività dell'ente, suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo (Cass., sez. un. 16 luglio 2014; Cass., sez. unite, 24 novembre 2009 n.24671)"*, (così Cass. Sez. Un. n. 10324/2016); ovvero, detto in altri termini, che secondo la ricostruzione contenuta in citazione tra il soggetto convenuto (persona giuridica o fisica) e l'amministrazione pubblica possa ritenersi sussistente un rapporto funzionale che renda il primo compartecipe dell'operato della seconda sì da assoggettarlo alla giurisdizione contabile ai sensi dell'art.1, commi 1 e 4 L.20/1994. Viceversa, attiene a profili di merito (e quindi sarà esaminata nel prosieguo) la questione della esistenza o meno, in concreto, della legittimazione passiva all'azione di

	responsabilità amministrativa, ovvero l'accertamento se questo	
	"rapporto di servizio", configurabile in astratto, si sia concretamente	
	articolato in precisi doveri di servizio violati dal convenuto con	
	condotte illegittime a danno dell'amministrazione erogante.	
	Tanto permesso, come già ricordato, nell'atto di citazione la Procura	
	ha prospettato la responsabilità per indebita percezione di contributi	
	pubblici, non solo dei diretti beneficiari degli stessi ma anche <i>"dei</i>	
	<i>soggetti intermediari, che hanno giocato un ruolo attivo nel procedimento</i>	
	<i>amministrativo, per aver coadiuvato il percettore del contributo in ruoli</i>	
	<i>professionali e istruttori decisivi ai fini dell'ottenimento dello stesso."</i> Tale	
	ruolo - alla stregua degli esiti istruttori compiuti dalla GDF -	
	deriverebbe dalla riscontrata <i>"pratica di procurare alle aziende che si sono</i>	
	<i>rivolte alla società di servizi Alpi Service s.r.l. il nominativo di un falso</i>	
	<i>"pascolatore" da inserire nelle domande di contribuzione, espediente</i>	
	<i>disvelato solo all'esito di sistematica escussione a s.i.t. dei nominativi dei</i>	
	<i>"monticatori" che hanno negato la conclamata circostanza e si sono scoperti</i>	
	<i>utilizzati "a loro insaputa", atteso che i medesimi hanno corredato le singole</i>	
	<i>dichiarazioni mediante l'esibizione di certificati e di domande di aiuto</i>	
	<i>genuine, incompatibili con quelle presentate dall'Azienda Agricola</i>	
	<i>convenuta."</i>	
	Il Collegio, a tale proposito rileva che, secondo approdi	
	giurisprudenziali ormai consolidati della Corte di cassazione,	
	l'esistenza di un rapporto di servizio - e quindi l'assoggettamento	
	alla giurisdizione contabile - certamente si estende dalla persona	
	fisica o giuridica, che si assume gli obblighi di attuazione di un	
	11	

programma pubblicistico, a tutti i soggetti che con la stessa *“abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove essi, disponendo delle risorse erogate in modo diverso da quello preventivato, abbiano provocato la frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A”* (in tal senso Cass. Sez. Un. n. 19086 del 14/09/2020), anche se si tratti non del legale rappresentante ma di semplici soci o di dipendenti della società, che abbiano preso *“parte attiva”* nella gestione, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal progetto pubblico finanziato cui erano destinati (cfr. SSUU 12086/2016 e da ultimo Sez. giur. Reg. Calabria n.105 del 13.3.2021 e n. 279 del 24.11.2021).

Nell’ambito di siffatti principi, la Suprema Corte ha ritenuto, inoltre, che la sussistenza di un rapporto di servizio nei confronti del privato si possa configurare anche in capo a quei soggetti che, in qualità di liberi professionisti o consulenti del beneficiario, abbiano posto in essere attività preparatorie o *latu sensu* istruttorie o altre condotte *“assolutamente indispensabili”* per l’indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario, sicché – in definitiva- può ritenersi che, in tali specifici casi, il rapporto di servizio si sia instaurato proprio per effetto di questa *“quota di attività, che – ed in quanto – costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta”* (in questi termini, cfr. Cass. SS.UU. Ord. n. 14426/2018 che, in motivazione, precisa come proprio il *“ruolo determinante”* del convenuto ai fini della percezione illecita, differenzia il caso esaminato da quelli decisi in senso opposto da Cass. Sez. U. ordd. nn. 23599, 23600 e 23601 del 2010, in cui i soggetti

	indicati risultavano <u>solo</u> “ <u>genericamente coinvolti nel procedimento per il</u>	
	<i>ruolo non meglio specificato di consulenti delle percettrici di indebiti</i>	
	<i>finanziamenti, quali autori di atti di gestione delle relative pratiche, anziché</i>	
	<i>di presupposti ineliminabili della decisione finale e determinanti ai fini della</i>	
	<i>loro positiva definizione”).</i>	
	Orbene, in applicazione di questo principio, ricordato negli stessi	
	termini nell’ordinanza delle SSUU n. 36375/2021, il Collegio ritiene -	
	sulla base della prospettazione attorea della sussistenza di un	
	concorso doloso tra il beneficiario e la società incaricata dei servizi e	
	dell’organizzazione attinente la gestione del pascolo - che le attività	
	materiali e negoziali volte ad organizzare la “monticazione dei	
	pascoli con carico di bestiame per conto terzi” abbiano,	
	indubbiamente, avuto un ruolo assolutamente determinante e	
	costituiscano presupposto indispensabile all’ottenimento degli aiuti	
	in discorso.	
	Ne consegue, quindi, che - nei termini di cui al principio proclamato	
	dalle Sezioni Unite Civili- va riconosciuta la giurisdizione della Corte	
	dei conti nei confronti del convenuto Ciocca Diego, quale legale	
	rappresentante -all’epoca dei fatti (2009-2012) - e liquidatore, poi,	
	della Alpi Service s.r.l. sulla base degli impegni contrattuali assunti	
	con il beneficiario.	
	5.3 Sempre in via preliminare, il Collegio procede a vagliare	
	l’eccezione di prescrizione.	
	Il convenuto Azzoni ha eccepito la prescrizione dell’azione	
	risarcitoria, stante l’assenza di dolo ed occultamento doloso da parte	
	13	

	sua, configurando il <i>dies a quo</i> del termine quinquennale nella data di erogazione dei contributi contestati.	
	L'eccezione non può trovare accoglimento.	
	L'asserita prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa, qui astrattamente operante ai sensi dell'art. 1, comma 2 L. 20/1994, si appalesa infondata, in quanto la presentazione di richieste di contributo formalmente regolari, ma contenente dati falsi, porta a ritenere - come meglio specificato nel prosieguito - sussistente una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie (e della Regione Lombardia), dolosamente occultata, con la conseguente applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, per cui <i>“il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”</i> . Come già ricordato da questa Sezione in fattispecie analoga (ossia, stessa indagine penale, ma con beneficiari differenti), <i>«conseguentemente il “dies a quo” della prescrizione deve essere individuato nel momento della scoperta degli elementi compiuti della frode stessa»</i> (C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023; C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023), ovvero la nota GdF prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021 e la parziale rettifica del 27.4.2021 n. di prot. 0266676 (doc. 1 e 2 fasc. Procura).	
	Siffatto approdo non muta neppure qualora il doloso occultamento sia imputabile ad uno soltanto dei corresponsabili.	
	Il Collegio ricorda, infatti, che secondo un orientamento	
	14	

	giurisprudenziale ormai consolidato del giudice contabile, il doloso	
	occultamento posto in essere da parte di uno dei responsabili esplica	
	effetto sul decorso della prescrizione nei confronti di tutti i convenuti	
	a prescindere dall'elemento soggettivo a ciascuno riferibile (<i>ex multis</i>	
	Corte conti, Sez. I centr. app., n. 404/2008; Sez. giur. reg. Veneto, 22	
	giugno 2015, n. 107; Sez. giur. reg. Lazio, n. 761/2010; il principio -	
	come è noto- è ampiamente applicato in fattispecie di responsabilità	
	sussidiaria).	
	Sicché, in applicazione del prefato principio, l'azione appare <i>ictu oculi</i>	
	tempestivamente promossa, avuto riguardo alla notificazione	
	dell'invito a fornire deduzione al convenuto Azzoni in data 7.7.2023.	
	6. Esaurita la trattazione delle questioni preliminari e passando	
	all'esame del merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea possa	
	trovare parziale accoglimento per i seguenti motivi che, ai sensi	
	dell'art. 17, c. 1 delle norme di attuazione del c.g.c., saranno illustrati	
	anche con rinvio al contenuto della citazione.	
	In particolare, valga il riferimento alle disposizioni normative di	
	origine eurounitaria richiamate nell'atto introduttivo del giudizio di	
	seguito sintetizzate nei contenuti essenziali.	
	Nel caso specifico il regime di sostegno cui ha avuto accesso l'azienda	
	agricola di Azzoni Massimo era finalizzato a sostenere l'attività	
	agricola geograficamente svantaggiata a causa della sua	
	localizzazione territoriale, così da mitigare l'abbandono dei pascoli e	
	delle superficie agricole di altura (reg. CE del Consiglio n.1698/2005;	
	Regolamento CE del Consiglio n.637/2008; Regolamento CE del	
	15	

	Consiglio n.73/2009).	
	A tal fine, con l'introduzione del regime del cd. "disaccoppiamento"	
	(recato dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti	
	economici in campo agricolo venivano corrisposti all'imprenditore	
	richiedente secondo un regime di pagamento unico, collegato al	
	possesso di determinate condizioni all'atto della presentazione della	
	domanda unica di aiuto all'ente erogatore (O.P.L.O in questo caso),	
	nella quale le stesse devono essere dichiarate e comprovate.	
	Nel caso esaminato, le domande uniche di aiuto dovevano indicare	
	l'elenco delle particelle catastali, di cui si dichiara la conduzione,	
	specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di	
	conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.), la superficie	
	per cui si chiede il contributo nonché, per lo specifico aiuto montano,	
	il pascolatore per conto terzi (o cd. monticatore) di cui ci si intende	
	avvalere per il pascolo o lo sfalcio del fieno, indentificato attraverso	
	l'indicazione del codice fiscale.	
	Il presupposto per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro (diritto	
	all'aiuto standard) è la c.d. condizionalità, ossia <u>l'abbinamento della</u>	
	<u>domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità</u>	
	<u>dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del</u>	
	<u>terreno</u> che si realizza mediante il pascolamento del prato con la	
	presenza fisica degli animali, o, in alternativa, con l'esecuzione di uno	
	sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a	
	mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per comprovare	
	l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini	
	16	

	agricolo-pastorali è necessario accludere alle domande, presentate	
	annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione,	
	<u>consistenti in certificati rilasciati dall’ASL al proprietario degli</u>	
	<u>animali</u> , in cui si attesta la quantità dei capi destinati all’alpeggio e	
	alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e	
	transumanza).	
	Secondo la prospettazione accusatoria, l’odierno convenuto Azzoni,	
	avrebbe illecitamente beneficiato di contributi pubblici, erogati	
	dall’O.P.R., per le campagne dal 2009 al 2012 in misura di euro	
	17.231,91.	
	Più nello specifico gli viene contestato, con il contributo causale	
	determinante della società di assistenza ai servizi amministrativi di	
	Ciocca Diego, Alpi Service s.r.l., di aver simulato la conduzione per	
	“monticazione” dei terreni agricoli montani, indicati nella domanda	
	di aiuto, utilizzando impropriamente i certificati di monticazione di	
	“pascolatori” per conto terzi che, in sede di indagini preliminari,	
	avrebbero negato siffatta circostanza.	
	6.1 Ad avviso del Collegio, i fatti posti a base dell’azione	
	risarcitoria trovano solo un parziale riscontro nella documentazione	
	depositata a corredo della citazione, le cui risultanze depongono per	
	l’insussistenza dei presupposti legittimanti la percezione dei	
	contributi solo con riferimento alle domande di aiuto per il 2009 e	
	2012.	
	Con riferimento alle domande uniche di aiuto del 2010 e 2011, invece,	
	il Collegio ritiene che l’ipotesi accusatoria non trovi adeguato	
	17	

		riscontro in atti.	
	6.2	Procedendo per ordine, infatti, va innanzitutto rilevato che in relazione alla domanda di aiuto 2010 il convenuto Azzoni ha prodotto sin dalla fase istruttoria il contratto di sub-affitto dei terreni ivi indicati, il contratto annuale di gestione del pascolo con Alpi Service s.r.l. di Ciocca Diego, con il quale la società si è impegnata all'organizzazione della gestione/manutenzione dei pascoli con carico di bestiame da parte di terzi (DOC. 34 del fasc. della Procura).	
		Inoltre, come risulta dai verbali di sommarie informazioni rese dal pascolatore Bellini, le superfici ad uso pascolo indicate nella domanda sono state dallo stesso monticate sulla base di accordi intercorsi con Ciocca Diego e le dichiarazioni in tal senso trovano conferma nei modelli 7 di monticazione e demonticazione in atti.	
		A tale proposito, va infatti evidenziato che per l'anno 2010 – stante il cambio di pascolatore che emerge in atti (Doc. 34, <i>sub</i> 2010) – il pascolare cui fare riferimento risulta essere Bellini Marciano Andrea e non già Binda Walter. Conseguentemente i rilievi mossi dall'organo requirente sulla base delle dichiarazioni rese da quest'ultimo (Doc. 14, fasc. di Procura) risultano inconferenti, mentre il Bellini (Doc. 15, fasc. di Procura) precisa di aver svolto in quell'anno attività pastorizia anche presso gli alpeggi del Comune di Livo (CO) tramite accordi con Ciocca Diego al quale consegnava i corrispondenti modelli 7 che confermano quanto dichiarato.	
		I riscontri documentali in atti, pertanto, confutano, la tesi accusatoria di una fittizia conduzione per monticazione del pascolo inserito nella	
		18	

	domanda di aiuto 2010 da Azzoni Massimo.	
	Analoghe considerazioni valgono per l'annualità 2011.	
	Anche in questo caso, il convenuto Azzoni ha prodotto nella fase	
	istruttoria il contratto di sub-affitto dei terreni ivi indicati, il contratto	
	annuale di gestione del pascolo con Alpi Service s.r.l. di Ciocca Diego,	
	con il quale la società si è impegnata all'organizzazione della	
	gestione/manutenzione dei pascoli con carico di bestiame da parte di	
	terzi (DOC. 34 del fasc. della Procura).	
	Secondo la contestazione di responsabilità, il mancato pascolamento	
	si ritrarrebbe a fronte delle dichiarazioni del pascolatore Bellini,	
	indicato da Azzoni nella domanda di aiuto annuale, che ha negato di	
	aver pascolato negli alpeggi siti nel comune di Livo, dichiarando	
	invece di aver utilizzato esclusivamente i terreni siti nei comuni di	
	Branzi, Foppolo, Valleve, Tartano ed Onore, con riferimento ai quali	
	aveva presentato una propria domanda di aiuto.	
	Ad ulteriore dimostrazione del mancato pascolamento l'Organo	
	requirente ha evidenziato, anche, che il modello 7, fornito da Azzoni	
	durante le indagini, si riferiva alla monticazione di un diverso	
	allevatore tale Magnolio Alan, proprietario e conduttore degli	
	animali ivi indicati presso l'alpe Ingherina nel comune di Livo,	
	(DOC. 7, fasc. di Procura).	
	Ebbene, tali circostanze – peraltro, contestate specificamene dalla	
	difesa in quanto frutto di un mero errore materiale nella compilazione	
	della domanda, che avrebbe dovuto essere meglio indagato dalla	
	Procura – non appaiono sufficienti ad accertare l'insussistenza della	
	19	

	prescritta condizionalità e, conseguentemente, la condotta	
	antigiuridica dei convenuti.	
	Il Collegio, infatti, ritiene che – come per la precedente annualità-	
	possa accertarsi che il nominativo del pascolatore Bellini sia poi stato	
	modificato dopo la presentazione della domanda iniziale di aiuto. Sul	
	punto, giova rilevare come l’art. 14 del Reg. CE 1122/2009 ammetteva	
	la possibilità di apportare modifiche alla domanda unica di aiuto	
	anche dopo la scadenza del termine per la presentazione, salvo i casi	
	in cui l’autorità competente avesse già informato l’agricoltore che	
	erano state riscontrate irregolarità o comunicato l’intenzione di	
	svolgere in controllo in loco. In tal senso, peraltro, depone la	
	produzione allegata dalla Procura nel doc. 34 <i>sub</i> 2011 in cui vi sono	
	due documenti denominati “monticazione 2011”: il primo, in cui è	
	indicato il monticatore Bellini, riferito al “cliente” Azienda Agricola	
	Degani Carmen (nominativo depennato e con inserimento manuale	
	del nominativo Azzoni) ed il secondo in cui è indicato il monticatore	
	Magnolio, riferito al “cliente” Azzoni Massimo.	
	Né può essere ignorato che il modello 7 del pascolatore Magnolio,	
	depositato in atti (doc. 7, fasc. Procura) indica come luogo di pascolo	
	l’alpe Ingherina sita nel comune di Livo, lo stesso comune indicato	
	nella domanda di aiuto, e non vi sono elementi (in base agli atti di	
	causa) per ritenere che detto alpeggio non ricomprenda anche il	
	mappale indicato nella domanda di aiuto 2011 (Comune di Livo (CO),	
	foglio 9, partic. 13926).	
	Per tali motivi, l’insussistenza del vincolo di condizionalità del	
	20	

	pascolamento come contestato dalla Procura, non può essere	
	accertato neppure in via presuntiva, mancando la necessaria	
	concordanza di elementi indiziari che depongano in tal senso.	
	Conseguentemente, anche in questo caso, la censura appare sfornita	
	dei fondamentali elementi per poter addivenire all'accertamento	
	richiesto, non essendo stato pienamente assolto l'onere probatorio di	
	parte attrice in ordine all'asserita mancanza di tale condizionalità.	
	In conclusione, per le ragioni sopra esaminate, la domanda attorea	
	non può trovare accoglimento e va, dunque respinta con riferimento	
	alle annualità 2010 e 2011.	
	6.3 Per il resto la domanda va accolta, sussistendo i presupposti	
	della responsabilità amministrativa in capo a entrambi convenuti.	
	Con riferimento alle domande di aiuto per le annualità 2009 e 2012,	
	infatti, l'esame della documentazione acquisita in atti, comprova	
	l'esistenza di un meccanismo fraudolento consistente nella	
	presentazione di domande di aiuto in cui - al fine del rispetto della	
	prescritta condizionalità del pascolamento dei terreni indicati - sono	
	stati inseriti nominativi di pascolatori per conto terzi rivelatisi fittizi.	
	Detto artificio, comportante una indebita percezione dei contributi	
	pubblici, è imputabile - seppur con differente atteggiamento	
	psicologico - tanto al beneficiario Azzoni Massimo che	
	all'intermediario Ciocca Diego, appositamente incaricato dal	
	perceptore di provvedere per suo conto all'organizzazione di quanto	
	necessario all'allestimento e al mantenimento del pascolo ed alla	
	predisposizione della relativa pratica amministrativa da presentare	
	21	

		all'amministrazione.	
	6.4	Nello specifico, gli allevatori per conto terzi, indicati nelle	
		domande di aiuto contestate (Cossali Federico per il 2009, Tami	
		Roberto e Frigerio Adelio per il 2012), hanno del tutto escluso il	
		pascolamento dei loro capi di bestiame sui terreni corrispondenti ai	
		mappali indicati dal convenuto Azzoni nelle domande di aiuto.	
		Per l'annualità 2009, inoltre, sia il contratto di concessione del pascolo	
		che quello di gestione dello stesso si riferiscono a terreni siti in un	
		comune diverso da Livo (CO), indicato nella domanda di aiuto in	
		discorso, mentre il pastore Cossali ha dichiarato di aver pascolato per	
		conto di Ciocca solo presso il comune di Civo (SO).	
		Per l'annualità 2012, il contratto di concessione dei terreni, siti nel	
		comune di Novate Mezzola, li indentifica espressamente come "Alpe	
		Monsenago" mentre i monticatori per conto terzi, Tamai e Frigerio,	
		dichiarano di aver condotto i propri animali su terreni, concessi in	
		uso da Ciocca, presso alpeggi differenti, ed in particolare presso l'alpe	
		Piempo. Tale circostanza è comprovata anche dai modelli 7 di	
		monticazione e demonticazione di Tamai e Frigerio in atti, riferiti	
		proprio all'alpe Piempo (Doc. 10, fasc. della Procura).	
		Le sopra riportate dichiarazioni appaiono, quindi, del tutto credibili,	
		stante la loro coerenza e concordanza con la documentazione	
		prodotta, sicché possono ritenersi idonee a dimostrare - in questi	
		specifici casi- l'avvenuta presentazione da parte dei convenuti di	
		domande di aiuto formalmente regolari, ma ideologicamente false	
		poiché contenenti dati non corrispondenti alla realtà (cfr. C. Conti,	
		22	

	sez. giur. Lombardia sent. n. 1 del 4 gennaio 2023).	
	In conclusione, la domanda attorea può trovare accoglimento per le	
	annualità 2009 e 2012.	
	7. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte il Collegio ritiene	
	che correttamente la Procura Regionale abbia ascritto, sotto il profilo	
	oggettivo la responsabilità ad entrambi i convenuti.	
	La Procura ha sufficientemente tratteggiato le condotte ascrivibili ai	
	convenuti con specifico riferimento ai ruoli da ciascuno assunti e	
	attraverso i quali sono stati posti in essere i presupposti per una	
	percezione indebita dei contributi pubblici contestati, in violazione	
	degli obblighi di servizio (cfr. quanto già argomentato sul punto a pg.	
	12):	
	- <u>Azzoni Massimo</u> , titolare dell'omonima azienda agricola,	
	beneficiario e presentatore delle domande di aiuto contenenti	
	dichiarazioni non veritiere circa gli impegni assunti e la	
	sussistenza delle prescritte condizionalità necessarie per	
	l'erogazione dei contributi, dissimulate mediante la	
	produzione di documentazione amministrativa predisposta	
	dalla Società Alpi Service di Ciocca Diego, contrattualmente	
	incaricata di predisporre e organizzare le pratiche	
	agronomiche necessarie alle operazioni di mantenimento dei	
	pascoli ed al rispetto dei vincoli normativi per l'abbinamento	
	delle superfici;	
	- <u>Ciocca Diego</u> , nella sua qualità di legale rapp.te della Alpi	
	Service s.r.l., soggetto intermediario che ha giocato un ruolo	
	23	

	attivo nel procedimento amministrativo, per aver coadiuvato	
	il percettore del contributo in ruoli professionali e istruttori	
	decisivi ai fini dell'ottenimento dello stesso.	
	7.1 Con riferimento alla posizione di Ciocca, il Collegio ritiene - a	
	scioglimento della riserva assunta in punto di legittimazione passiva-	
	che dagli atti di causa (contratti di servizio; dichiarazioni dei	
	pascolatori; documentazione che attesta la trasmissione dei modelli 7	
	direttamente ai CAA) emerga chiaramente il suo concreto e	
	indispensabile apporto causale nella predisposizione delle pratiche	
	fittizie attestanti il mantenimento del pascolo ai fini dell'ottenimento	
	del beneficio. Tali condotte - poste in essere quale intermediario ed	
	ausiliario di Azzoni Massimo- denotano una consapevole e	
	volontaria violazione di precisi doveri di servizio, funzionali alla	
	realizzazione della finalità di interesse pubblico di tutelare e	
	preservare i pascoli e le superfici agricole di altura dall'abbandono	
	che l'amministrazione persegue attraverso l'erogazione dei contributi	
	pubblici in esame; sicché, ad avviso del Collegio, può accertarsi la	
	sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto Ciocca	
	e la conseguente declaratoria di responsabilità, sussistendone anche	
	gli ulteriori presupposti.	
	Infatti, le condotte antigiuridiche contestate nell'atto di citazione -	
	causalmente idonee alla indebita percezione dei contributi in discorso	
	- hanno determinato lo sviamento dalla finalità di interesse pubblico	
	alla quale gli stessi erano preordinati, ovverosia il mantenimento dei	
	pascoli permanenti (Regolamento (CE) 29 settembre 2003, n.	
	24	

	1782/2003, quarto considerando: <i>“In considerazione dei benefici</i>	
	<i>ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per</i>	
	<i>incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare</i>	
	<i>una riconversione massiccia in seminativi”</i> ; elemento confermato dal	
	regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 (v. art. 6, c. 2 e allegato	
	III).	
	Siffatta consapevole violazione degli obblighi di servizio è certamente	
	sufficiente a fondare un’ipotesi di responsabilità amministrativa	
	dolosa in capo all’ausiliario Ciocca che, in virtù dei contratti di	
	servizio con Azzoni per le annualità 2009 e 2012, doveva organizzare	
	il pascolamento dei terreni indicati nelle domande di aiuto,	
	predisponendo i necessari accordi con allevatori di zona disponibili,	
	acquisendo i necessari modelli 7 e curandone la presentazione a	
	corredo della domanda di aiuto.	
	Ciò premesso, infatti, non è ragionevolmente ipotizzabile -alla luce	
	del ruolo di gestore delle attività di pascolo assunta per conto	
	dell’azienda agricola beneficiaria, al quale si aggiunge anche (per il	
	2012) la qualità di sub concedente del pascolo - che l’indicazione falsa,	
	nei documenti prodotti a sostegno della richiesta contribuzione, di	
	soggetti terzi pascolatori che hanno poi disconosciuto la veridicità di	
	quanto risultante dai modelli 7 che li riguardavano, possa essere stata	
	frutto di mero errore. L’elemento soggettivo doloso – da intendersi	
	come consapevolezza e volontarietà di condotte causative di danno	
	erariale – trova riscontro nella comprovata circostanza che Ciocca	
	abbia fornito terreni e servizi ai beneficiari e gestito – per loro conto -	
	25	

	i rapporti con i pascolatori così procurandosi i modelli 7 che poi	
	scientemente utilizzava anche a corredo di domande di aiuto prive	
	delle prescritte condizionalità.	
	Appare, pertanto, evidente, ai fini della sussistenza della invocata	
	responsabilità, il pieno coinvolgimento soggettivo ed oggettivo della	
	Alpi Service s.r.l. e dello stesso Ciocca, estrinsecatosi mediante le	
	predette comprovate attività di intermediazione causalmente	
	indispensabili per l’ottenimento indebito dei contributi europei.	
	Come già rilevato in una recente pronuncia di questa Sezione su	
	analoga fattispecie, <i>“la rilevanza della condotta nel giudizio</i>	
	<i>amministrativo contabile va scrutinata al fine di individuare i responsabili</i>	
	<i>del danno cagionato all’erario ai fini risarcitori, a prescindere dagli obblighi</i>	
	<i>restitutori derivanti dall’applicazione delle regole comunitarie ed</i>	
	<i>amministrative”</i> (Sez. Lombardia n. 56/2024).	
	Sia pure a livello meramente indiziario – non essendo stati forniti	
	dalla Procura elementi idonei a consentire in questa sede	
	giuscontabile un autonomo convincimento in ordine alla piena prova	
	del reato associativo di cui all’art. 416 c.p. collegato all’indebita	
	percezione di contributi europei - il Collegio dà atto che la CNR	
	conclusiva del 13.12.2017 attribuisce a Ciocca Diego, unitamente ad	
	altri soggetti, un ruolo centrale in un sodalizio fraudolento	
	comportante la fittizia gestione dei pascoli (DOC. 3).	
	7.2 Con riferimento alla posizione di Azzoni, il Collegio ritiene di	
	affermare che – alla luce degli atti di causa, dai quali non emerge la	
	piena prova di un accordo fraudolento con Ciocca Diego – la	
	26	

	responsabilità amministrativa nei suoi confronti si configura sotto un	
	diverso e concorrente profilo, imputabile a titolo di colpa grave.	
	La circostanza che il convenuto Azzoni si sia affidato ad un	
	intermediario per apprestare quanto necessario per la gestione del	
	pascolo e per preparazione della necessaria documentazione	
	amministrativa, non esplica effetti scriminanti dal punto di vista	
	dell'elemento soggettivo dell'illecito contabile, né tantomeno dal	
	punto di vista dell'elemento oggettivo. Infatti, a prescindere	
	dall'obbligo di controllo dell'operato dell'intermediario, la domanda	
	di contributo è stata presentata e sottoscritta personalmente dal	
	beneficiario del contributo che, in quanto tale, se ne è assunto la totale	
	responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c..	
	Secondo tale principio generale di natura civilistica (applicato	
	ampiamente anche in ambito contabile, v. art. 188 Rd. 827/1924), gli	
	inadempimenti degli ausiliari, anche derivanti da loro condotte	
	dolose, sono imputabili al debitore (i.e. percettore in questo caso), sul	
	quale, in base degli impegni assunti con la richiesta di aiuto, incombe	
	l'obbligo di verificare la sussistenza di tutti i requisiti e delle	
	condizionalità di cui egli stesso deve attestare il rispetto. L'assoluto	
	disinteresse rispetto alla corretta e puntuale osservanza degli	
	impegni assunti, risoltosi nella totale omissione di ogni minima e	
	doverosa verifica della sussistenza – anche solo con riferimento alla	
	completezza e correttezza dal punto di vista cartolare – delle	
	condizionalità dichiarate ai fini dell'erogazione dei contributi,	
	assume rilevanza sia sotto profilo dell'incidenza causale nella	
	27	

	determinazione del danno che sotto quello dell'elemento psicologico	
	della colpa grave.	
	Non è dubitabile, infatti, che Azzoni, in quanto firmatario e diretto	
	percettore del finanziamento, avrebbe dovuto porre particolare	
	cautela nella verifica della regolarità delle procedure e veridicità della	
	documentazione presentata, anche in ragione degli obiettivi che la	
	disciplina comunitaria intende conseguire e che, in questa sede rileva	
	quale grave violazione degli obblighi di servizio con conseguente	
	inescusabilità dell'erroneo affidamento nell'operato	
	dell'intermediario.	
	Va, infatti, tenuto presente che l'intero procedimento volto al	
	riconoscimento del diritto agli incentivi pubblici e alla successiva	
	erogazione si fonda - a seguito del progressivo ricorso, in questo	
	ambito, alla semplificazione documentale e dei controlli	
	amministrativi preventivi- sull'utilizzo delle autocertificazioni e	
	dichiarazioni che soggiace al principio dell'autoresponsabilità nelle	
	allegazioni e dichiarazioni del beneficiario (in termini, Sez. giur.	
	Lombardia, sent. n. 133/2023).	
	Traslato nell'ambito del diritto amministrativo, questo concetto -	
	originariamente operante nella sfera dei rapporti negoziali tra	
	privati- comporta in termini generali l'accrescimento delle	
	responsabilità istruttorie che incombono sul privato e delle relative	
	conseguenze giuridiche (Cons. Stato n. 50/2017).	
	Pertanto, per effetto del principio di autoresponsabilità nella	
	produzione di dichiarazioni e documenti, <i>"risulta (...) onere</i>	
	28	

	<i>dell'interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza</i>	
	<i>delle condizioni per l'ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali</i>	
	<i>carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa"</i>	
	(Cons. Stato, Sez. IV n. 594/2021).	
	8. Conseguentemente, le somme indebitamente percepite per le	
	annualità 2009 e 2012 costituiscono, nella loro integralità, il danno	
	erariale che gli odierni convenuti devono risarcire in questa sede.	
	Il Regolamento del Consiglio UE n. 73/2009, oltre che nelle correlate	
	e specifiche disposizioni applicative recate in particolare dal Reg. n.	
	796/2004 e dal successivo Reg. n. 1122/2009 stabiliscono diverse	
	ipotesi di riduzione o esclusione totale dall'aiuto, qualora la	
	superficie dichiarata dal produttore ai fini dell'erogazione dell'aiuto	
	sia superiore a quella effettivamente determinata ma solo se ciò sia	
	frutto di mero errore non intenzionale (fattispecie c.d. della	
	dichiarazione eccessiva).	
	Al contrario in caso di comportamento intenzionale o fraudolento,	
	tanto l'art. 53 del Reg. n. 796/2004, quanto l'art. 60 del successivo Reg.	
	n. 1122/2009 stabiliscono che qualora la differenza fra superficie	
	dichiarata e superficie determinata ai fini della concessione dell'aiuto	
	risulti da irregolarità commesse intenzionalmente e siano superiori	
	allo 0,5% (si noti) della superficie determinata o ad un ettaro, l'aiuto	
	a cui l'agricoltore avrebbe diritto non è concesso per l'anno civile	
	preso in considerazione (fattispecie c.d. della dichiarazione eccessiva	
	intenzionale).	
	La <i>ratio</i> delle disposizioni da ultimo citate esclude, quindi, che a	
	29	

	fronte dell'intenzionale inserimento di terreni privi della necessaria	
	condizionalità le conseguenze negative siano limitate e parametrare	
	sulla differenza tra superficie dichiarata e superficie effettiva, in	
	particolare quando tale discrasia sia pari o superiore al 20%, come	
	risulta nel caso di specie per tutte le annualità considerate, sulla base	
	dei dati presenti nelle domande di aiuto.	
	Il Collegio ritiene, quindi, alla luce di tali direttrici interpretative e in	
	considerazione della sussistenza dell'elemento soggettivo doloso in	
	capo all'intermediario Ciocca, come sopra accertato, che il danno	
	erariale conseguente corrisponda ai contributi indebitamente	
	percepiti nella loro interezza.	
	Le somme erogate per le annualità 2009 e 2012 pari ad €. 8.777,67	
	costituiscono, quindi, il danno erariale che va integralmente risarcito	
	in questa sede dai convenuti Azzoni Massimo e Ciocca Diego in	
	solido.	
	La responsabilità solidale deriva dal disposto di cui all'art.1 comma	
	1- <i>quinquies</i> della l.20/94, che la prevede per i concorrenti che abbiano	
	conseguito un illecito arricchimento o che abbiano agito con dolo.	
	Dal danno così determinato va detratta la somma di €. 676,00 già	
	recuperata dall'OPLO in via amministrativa con riferimento	
	all'annualità 2012.	
	Conseguentemente, AZZONI Massimo e CIOCCA Diego vanno	
	condannati al pagamento della somma pari ad euro €. 8.101,68, oltre	
	rivalutazione ed accessori di legge dalla data di percezione dei singoli	
	contributi indebiti, sino all'integrale soddisfo, in favore della Regione	
	30	

	Lombardia quale Organismo Pagatore (O.P.L.O.).	
	8. In applicazione dell'art. 31 c. 3 c.g.c., le spese di giudizio sono	
	compensate tra parti, stante la reciproca soccombenza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della	
	domanda proposta dal Procuratore regionale:	
	respinge	
	la domanda risarcitoria nei confronti di AZZONI Massimo e CIOCCA	
	Diego riferita alle annualità 2010 e 2011.	
	accoglie	
	la domanda risarcitoria riferita alle annualità 2009 e 2012 e per l'effetto	
	condanna	
	AZZONI Massimo nato a Casalmaggiore (CR) il 15.06.1952, c.f.	
	ZZNMSM52H15B898Q e	
	CIOCCA Diego , nato a Chiavenna (SO) il 13.03.1977, C.F.	
	CCCDGI77C13C623X al pagamento in solido, in favore della Regione	
	Lombardia- O.P.L.O, della somma di €. 8.101,68 , oltre rivalutazione	
	monetaria secondo gli indici Istat dalla data delle singole erogazioni	
	fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali	
	sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza	
	e fino al saldo.	
	Spese compensate.	
	Così disposto in Milano, nelle camere di consiglio dei giorni 8.5.2024	
	31	

[illegible]

	L' ESTENSORE	IL PRESIDENTE
--	--------------	---------------

	L' ESTENSORE	IL PRESIDENTE
--	--------------	---------------

	(Cons. Barbara Pezzilli)	(Pres. Antonio Marco Canu)
--	--------------------------	----------------------------

	(Cons. Barbara Pezzilli)	(Pres. Antonio Marco Canu)
--	--------------------------	----------------------------

	$f.to\ digitalmente$	$f.to\ digitalmente$
--	----------------------	----------------------

	$f.to\ digitalmente$	$f.to\ digitalmente$
--	----------------------	----------------------

	Depositata in segreteria il 04/06/2024
--	--

	La Direttrice di Segreteria
--	-----------------------------

	(dott.ssa Federica Dainotti)
--	------------------------------

	<i>f.to digitalmente</i>
--	--------------------------



ord. n.28/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 112 e 113 c.g.c. , su istanza della parte interveniente Regione Lombardia, in relazione alla sentenza n. 103/2024, emessa nel giudizio iscritto al n. 30613 del registro di segreteria, con la quale - in parziale accoglimento della domanda attorea - **AZZONI Massimo**, nato a Casalmaggiore (CR) il 15.06.1952, e **CIOCCA DIEGO**, nato a Chiavenna (SO) il 13.03.1977 sono stati condannati al pagamento di €. 8.101,68 per aver indebitamenti percepito contributi pubblici per il 2009 e 2012.

Vista l'istanza;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Visti gli artt. 112 e 113 c.g.c;

Uditi nell'udienza in camera di consiglio del 16.10.2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Barbara Marta Pisani, la rappresentante del Pubblico Ministero dott.ssa Daniela Dell'Oro, l'avv. Viani per l'istante, i quali hanno rappresentato che successivamente

	alla presentazione dell’istanza di correzione di errore materiale e stato	
	proposto appello avverso la sentenza n. 103/2024. Nessuno è presente	
	per Azzoni e Ciocca.	
	Rilevato	
	che, con l’istanza in epigrafe la Regione Lombardia – nella qualità di	
	interveniente nel giudizio n. 30613 – ha chiesto di “ <i>procedere alla</i>	
	<i>correzione dell’errore materiale e/o di calcolo innanzi rilevato e quindi</i>	
	<i>prevedere la condanna in solido dei convenuti “al pagamento in solido, in</i>	
	<i>favore della Regione Lombardia- O.P.L.O, della somma di € 8.077,47, oltre</i>	
	<i>rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data delle singole</i>	
	<i>erogazioni fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali</i>	
	<i>sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino</i>	
	<i>al saldo”, anziché “al pagamento in solido, in favore della Regione Lombardia-</i>	
	<i>O.P.L.O, della somma di €. 8.101,68, oltre rivalutazione monetaria secondo</i>	
	<i>gli indici Istat dalla data delle singole erogazioni fino alla pubblicazione della</i>	
	<i>presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data</i>	
	<i>di pubblicazione della sentenza e fino al saldo”;</i>	
	Ritenuto	
	che alla luce del tenore letterale del comma 3, art. 112 c.g.c e dei principi	
	espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 335/2004, il	
	sopravvenire dell’appello in pendenza del procedimento di correzione	
	non determina l’improcedibilità di quest’ultimo e che, quindi, il	
	giudice di primo grado può correggere gli errori formali anche nel caso	
	di sentenze appellate;	
	Considerato	
	34	

	che l'errore di calcolo appare evidente, dovendosi sommare – al fine di	
	determinare il danno, come individuato nella parte motiva della	
	sentenza- gli importi delle annualità 2009 pari ad €. 1.573,99 e 2012 pari	
	ad €. 7.179,48, la cui somma ammonta ad €. 8.753,67 e non già ad €.	
	8.777,67 (come indicato a pg. 30, rigo 21 della sentenza).	
	Considerato	
	inoltre, che, detraendo da tale cifra la somma di €. 676,00 (già	
	recuperata dalla Regione), l'importo del danno (€. 8.753,67- 676,00)	
	ammonta ad €. 8.077,47 e non già ad €. 8.101,67, come indicato a pg. 31,	
	rigo 8 della sentenza e nel dispositivo della stessa.	
	Ritenuto	
	che si tratta di errore di calcolo frutto di una mera svista.	
	PQM	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia	
	Dispone	
	che alla pag. 30, rigo 21 della sentenza n. 103/2024 l'importo "€. 8.777,67"	
	sia corretto con l'importo "€. 8.753,67" e che alla pagina 31,	
	rigo 8 e nel dispositivo della medesima sentenza l'importo "€. 8.101,67"	
	sia sostituito da "€. 8.077,47".	
	Nulla per le spese del presente procedimento di correzione di errore	
	materiale.	
	Ordina	
	che la presente ordinanza sia annotata, a cura della Segreteria della	
	Sezione, sull'originale della stessa sentenza.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	35	

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16.10.2024.

IL PRESIDENTE

(Pres. Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 22/10/2024

La Direttrice di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

f.to digitalmente